



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

45032 BERGANTINO (RO) – Via V. Emanuele II 107 – Tel. 0425 805 250 – Fax 0425 805 230

C.F. 83000410296 – P.I. 00582330296 www.comune.bergantino.ro.it

e-mail: protocollo@comune.bergantino.ro.it - tecnico@comune.bergantino.ro.it

Protocollo nr. 1795.....

Reg. Pubblicazione nr. 99.../2024

ORDINANZA

Numero 3...del 29 Febbraio 2024

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, COMPRESI MOTO E CICLI, DELLE RAMPE ARGINALI A FIUME PROSPICIENTI LA GOLENA APERTA DEL FIUME PO.

IL SINDACO

in relazione all'evento di piena che sta interessando l'asta del fiume Po;

eseguiti gli opportuni accertamenti in loco e così come concertato con il Responsabile comunale di protezione civile;

ravvisato che, a fronte dell'evento di piena in corso, il cui livello ha provocato l'allagamento delle golene aperte del fiume, l'utilizzo delle rampe arginali a fiume, prospicienti le stesse golene aperte, possa costituire un elemento di pericolo per l'incolumità pubblica;

dato atto che a fronte della summenzionata situazione si ritiene di poter predisporre tutti gli idonei provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

visto che, a scopo precauzionale, onde mitigare e minimizzare i suddetti pericoli si ritiene necessario emettere apposito provvedimento di chiusura al transito pedonale e veicolare, compresi moto e cicli, delle rampe arginali a fiume prospicienti la golena aperta del fiume Po;

ciò premesso;

visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in data 18/08/2000, n.267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

accertato che, nel caso in esame, trova applicazione la norma sopracitata, in quanto ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 107 del "T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" - D.Lgs. 18/08/00, n. 267;

VISTO l'art. 86, Titolo III, dello Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni di cui alla premessa che qui s'intendono richiamate per intero:

1. fino a revoca, dalle ore 7:00 del giorno 01/03/2024, CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, COMPRESI MOTO E CICLI, DELLE RAMPE ARGINALI A FIUME PROSPICIENTI LA GOLENA APERTA DEL FIUME PO, con esclusione dal presente provvedimento dei veicoli di emergenza, protezione civile, organi di polizia.

2. Al Responsabile del Settore III Tecnico del Comune di Bergantino di dare attuazione al presente provvedimento al fine della posa in opera degli idonei sbarramenti e segnaletica.
3. Che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici del Comune.

La mancata ottemperanza della presente ordinanza potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del vigente Codice Penale.

DISPONE

Che:

Copia del presente atto sia notificato al Responsabile del Settore III Tecnico per gli adempimenti di conseguenza e trasmesso per conoscenza a:

- al Signor Comandante la Stazione Carabinieri di Bergantino;
- ai Vigili del Fuoco di Castelmassa;
- all'A.I.P.O. di Rovigo;
- alla Prefettura di Rovigo.
- Alla Provincia di Rovigo – servizio protezione civile - ;
- Alla Regione Veneto – sezione Protezione civile – sala operativa COREM -

INCARICA

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Viene demandata agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. In relazione al disposto art. 37, comma 3, del D. Lgs. nr. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sempre nei termini di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. nr. 495/92. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.



IL SINDACO
Dr.ssa Lara Chiccoli